Con una circolare il Mise introduce i parametri. L'ammontare per azienda indicato nella Scia

## Nuove cauzioni per il deposito

## Arrivano 6 indicatori per il calcolo degli oneri sulle imprese

## DI MARCO OTTAVIANO

ambiano gli indicatori ai fini del calcolo dell'ammontare cauzionale per l'apertura e la gestione dei magazzini generali delle imprese. E precisamente i nuovi indicatori da utilizzare per il calcolo cauzionale sono: superficie, ricavi, capitale sociale, copertura assicurativa, importo fedi di deposito o note di pegno, a seconda dei casi, nel triennio precedente o al 30 giugno precedente il periodo di svolgimento dell'ispezione. L'importo della cauzione, in base alla normativa vigente, è individuato in fase di avvio dell'attività di magazzino generale. Ed eventualmente è rivisto in relazione alle vicende che via via coinvolgono l'impresa che gestisce il magazzino stesso. È con la circolare del ministero dello Sviluppo economico del 20 settembre 2016 n. 3693/C, contenente le indicazioni in merito allo svolgimento dell'attività ispettiva da parte dei funzionari delle camere di commercio, nel cui territorio di competenza sono presenti attività di gestione di magazzino generale. O nel caso di nuovi avvii di tale attività nella loro circoscrizione di com-

## Così cambia la cauzione per i magazzini generali

- superficie, ricavi, capitale sociale, copertura assicurativa, importo fedi di deposito o note di pegno saranno i nuovi indicatori per determinare l'importo economico della cauzione
- l'ammontare della cauzione per la singola azienda dovrà essere comunicato attraverso apposito modello Scia

petenza. Attualmente «l'esercente il magazzino generale a garanzia delle obbligazioni verso l'erario, i depositanti e i loro aventi causa, ha l'obbligo di prestare una congrua cauzione nella misura determinata dal MiSe, non inferiore a 14 mila euro, né superiore a 700 mila euro. I predetti importi possono essere aggiornati con periodicità non inferiore a un triennio con decreto del MiSe tenendo conto delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istat». L'obiettivo è di predisporre un adeguato strumento per l'operatore che intende avviare o modificare l'attività di magazzino generale, per la determinazione della cauzione il cui specifico ammontare per la singola azienda, è comunicato dall'azienda stessa

attraverso l'apposito modello Scia. È doveroso precisare che la normativa di adeguamento dei depositi cauzionali risale ad epoca antecedente l'entrata in vigore del dlgs n. 147 del 2012 (cfr. art. 18, comma 1), che ha ricondotto all'istituto della Scia l'attività di apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di magazzino generale. Pertanto, non essendo ora possibile provvedere da parte del ministero a fissare l'entità della cauzione dovuta da ciascun magazzino generale in occasione dei singoli provvedimenti autorizzatori e delle modifiche degli stessi. appare indispensabile adottare un provvedimento di determinazione amministrativa di carattere generale. Al fine di dare implementazione all'indicazione contenuta nell'articolo 1, comma 1, del dpr n. 137

del 9 luglio 2010, si è, pertanto, ritenuto, di introdurre uno strumento idoneo ad individuare un sistema equo per: rideterminare la cauzione per gli esercizi in essere; fissare la cauzione per gli esercizi che avviano l'attività; aggiornare la cauzione nel tempo. A tale scopo sono stati individuati degli indicatori oggettivi per consentire alle imprese del settore di autodeterminare preventivamente, in fase di compilazione della Scia di apertura e poi di aggiornare annualmente il quantum della cauzione delle imprese già attive sempre attraverso l'invio di apposita Scia.